



COMUNE DI ALASSIO

STAZIONE APPALTANTE

QUALIFICATA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DI N. 3 STABILIMENTI BALNEARI COMUNALI, DI CUI UNO DOTATO DI CHIOSCO BAR.

DISCIPLINARE DI GARA

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI ALASSIO, in qualità di **Stazione Appaltante qualificata**, livelli L1 e SF1, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.4

Piazza Libertà 3, 17021 Alassio (Savona) Tel. 0182-6021 Pec: comune.alassio@legalmail.it Sito internet: www.comunealassio.it – Sezione Bandi di gara

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., è il T.P.O. Ufficio Demanio dott. ing. Luca Corciulo - email: luca.corciulo@comune.alassio.sv.it – Tel. 0182-602264.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. è il Servizio Gare ed Appalti - Responsabile Dott. Avv. Lorella Rivaroli – email: gare@comune.alassio.sv.it; lorella.rivaroli@comune.alassio.sv.it - Tel. 0182-602211.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo

<https://gare.comunealassio.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 176 e 187 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. (di seguito anche “Codice”).

La durata del procedimento è prevista pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’art. 1, commi 4 e 5, dell’Allegato II.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è nel Comune di Alassio.

NUTS: ITC 31

CUI: S00277920096202500008

CPV: 92332000-7

CIG	DESCRIZIONE LOTTI FUNZIONALI
B5A3079780	“Bagni Adelasia” – Lotto 1
B5A307A853	“Bagni Cadorna” – Lotto 2
B5A307B926	“Bagni Ponente” - Lotto 3 dotato di chiosco bar

1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura di gara viene espletata esclusivamente tramite l'utilizzo di apposita piattaforma telematica di negoziazione a cui si accede attraverso il portale in dotazione al Comune di Alassio quale Stazione Appaltante qualificata.

Il link di accesso alla piattaforma telematica è il seguente:

<https://gare.comunealassio.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. 82/2005 CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), del D.Lgs. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alle regole di gara ed a quanto previsto nella Guida per la presentazione di un'offerta telematica reperibile al seguente link:

https://gare.comunealassio.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?csrf=PEAIHWNNVFKQ0CESLWSWYM77DDDRGAYH

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza

2

Comune di Alassio - Stazione Appaltante Qualificata -Ufficio Gare, Appalti e Contratti

Sede: Piazza della Libertà n. 3 - 17021 Alassio (SV)

Tel. 0182/602211 - 284- Mail: gare@comune.alassio.sv.it- Pec: comune.alassio@legalmail.it

dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nella sopra citata "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" che costituisce parte integrante del presente disciplinare di gara.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è accessibile 24/24 h.

2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella Guida per la presentazione di un'offerta telematica sopra citata, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione alla Piattaforma;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in

- uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali. N.B.: La firma digitale deve essere dotata di marcatura temporale con estensione TSD.

3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito della registrazione al portale, da effettuare tramite l'apposita sezione - in alto a sinistra della Homepage - "Area riservata" – "Accedi".

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando e Disciplinare di gara
- Capitolato speciale e relativi allegati
- Allegato n.1: Licenza di concessione demaniale marittima
- Allegato n.2: Tav.1 - Inquadramento generale
- Allegato n.3: Estratto planimetria concessione stabilimenti balneari Bagni Adelasia (lotto 1);
- Allegato n.4: Estratto planimetria concessione stabilimenti balneari Bagni Cadorna (lotto 2);
- Allegato n.5: Estratto planimetria concessione stabilimenti balneari Bagni Ponente (lotto 3);
- Allegato n.6: Piano economico finanziario (Lotto 1);
- Allegato n.7: Piano economico finanziario (Lotto 2);
- Allegato n.8: Piano economico finanziario (Lotto 3);
- Allegato n.9: Progetto di fattibilità Bagni Adelasia (Lotto 1);
- Allegato n.10: Progetto di fattibilità Bagni Cadorna (Lotto 2);
- Allegato n.11: Progetto di fattibilità Bagni Ponente (Lotto 3);
- Allegato n.12: Matrice rischi.
- Schema di contratto
- Domanda di partecipazione
- Dichiarazioni di cui agli art.li 94, 95, 96 e 98 del Codice;
- D.G.U.E.
- Dichiarazione titolare effettivo
- Dichiarazione di avalimento dell'impresa ausiliaria;
- Dichiarazione di equivalenza CCNL ex art. 11, comma 4, del Codice;
- Offerta economica Lotto 1
- Offerta economica Lotto 2
- Offerta economica Lotto 3

Per una completa descrizione del servizio si rimanda al Capitolato speciale.

La documentazione tecnica di gara è disponibile al seguente link:

<https://cloud.comunealassio.it/index.php/s/HIGGLw7yWyD84ef>

Password: Yf91<3

5. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di

4

Comune di Alassio - Stazione Appaltante Qualificata -Ufficio Gare, Appalti e Contratti

Sede: Piazza della Libertà n. 3 - 17021 Alassio (SV)

Tel. 0182/602211 - 284- Mail: gare@comune.alassio.sv.it- Pec: comune.alassio@legalmail.it

quesiti scritti da inoltrare entro il 6.03.2025 ore 12:00, attraverso il portale telematico comunale "Appalti & Contratti e-procurement".

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentati in tempo utile sono fornite in formato elettronico sino a 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione, in forma anonima, sulla piattaforma telematica.

Sul portale verranno altresì comunicate le date delle eventuali sedute pubbliche, successive alla prima.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la piattaforma telematica per verificare eventuali aggiornamenti senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

6. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono in modalità telematica tramite il portale telematico comunale "Appalti&Contratti".

Le comunicazioni avvengono tramite il portale telematico comunale. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Tutte le comunicazioni previste dalla normativa vigente avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso il portale telematico comunale e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. La comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D.Lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

7. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione di servizi ha per oggetto l'affidamento a titolo oneroso della gestione, organizzazione e conduzione, ai sensi dell'art. 45 bis del codice della navigazione, degli stabilimenti balneari in concessione demaniale marittima al Comune di Alassio, con licenza n. 5 del 18/3/2016 (N.C.3279), prorogata ai sensi del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, come da deliberazione di Giunta comunale di presa d'atto dell'efficacia delle C.D.M. n. 388 del 13/12/2024, così denominati:

"Bagni Adelasia" – Lotto 1;

"Bagni Cadorna" – Lotto 2;

"Bagni Ponente" – Lotto 3 con annesso chiosco-bar per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

I servizi dovranno svolgersi sotto l'osservanza delle indicazioni tutte contenute negli articoli del Capitolato Speciale, tenendo conto inoltre di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

La presente concessione, ai sensi dell'art. 58 del Codice è suddivisa in lotti funzionali, come di seguito dettagliato, per favorire la più ampia concorrenza e garantire l'effettiva partecipazione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, come indicato nella determina a contrarre n. 90 del 13.02.2025.

Ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i., il **valore complessivo** della concessione di servizi che si intende affidare è stimato in **€ 2.425.080,00** calcolato sul fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione nonché per le forniture accessorie a tali servizi, come meglio specificato dall'art. 8 (Valore della concessione di servizi) del Capitolato speciale, a cui si fa rinvio.

Lotti Funzionali	Descrizione del Lotto	Valore presunto annuo	Valore presunto complessivo
Lotto 1	Bagni Adelasia	€ 293.895,00	€ 881.685,00
Lotto 2	Bagni Cadorna	€ 278.530,00	€ 835.590,00
Lotto 3	Bagni Ponente dotato di chiosco bar	€ 235.935,00	€ 707.805,00
TOTALE		€ 808.360,00	€ 2.425.080,00

Come indicato nella determina a contrarre n. 90 del 13.02.2025, nell'art. 18 (C.C.N.L.) del Capitolato speciale e in conformità all'art. 11, commi 1 e 2, del Codice e all'Allegato I.01, il **C.C.N.L.** applicabile al personale impiegato nella concessione di servizi è il seguente: *“Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo” (codice H05Y)* che l'offerente si obbliga di applicare nei confronti del personale impiegato nella concessione, facendo salve condizioni di miglior favore.

Per i servizi di cui è consentito il subappalto il **C.C.N.L.** applicabile al personale eventualmente impiegato è il seguente: *“CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi” (codice K511)*.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Codice, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta, mediante compilazione del **modello ALL. E)**, un differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

Con riferimento e rinvio all'art. 13 (Modalità di pagamento del corrispettivo dell'ente concedente) del Capitolato speciale, il gestore dovrà corrispondere annualmente al Comune di Alassio, a titolo di compenso di gestione, il prezzo complessivo offerto, ripartito per ciascun anno di affidamento, nella misura definita in sede di aggiudicazione della gara, oltre IVA ai sensi di legge, se dovuta.

L'importo posto a base d'asta al rialzo è costituito dal canone triennale a titolo di corrispettivo, riportato, per ciascun lotto funzionale, nella sottostante tabella, da corrispondersi per il periodo di affidamento (IVA esclusa):

Lotti funzionali	Stabilimenti balneari comunali	canone annuo a titolo di corrispettivo			canone triennale a titolo di corrispettivo
		2025	2026	2027	
Lotto 1	Bagni Adelasia	€70.000,00	€70.000,00	€70.000,00	€210.000,00
Lotto 2	Bagni Cadorna	€60.000,00	€60.000,00	€60.000,00	€180.000,00
Lotto 3	Bagni Ponente dotato di chiosco bar	€85.000,00	€85.000,00	€85.000,00	€255.000,00
Totale lotti		€215.000,00	€215.000,00	€215.000,00	€645.000,00

Ai sensi dell'art.26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, in considerazione della natura dei servizi oggetto di affidamento, non sono stati rilevati rischi da interferenza lavorativa per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e pertanto non sussiste a carico dell'Ente la necessità di procedere alla predisposizione del D.U.V.R.I., mentre per i rischi specifici afferenti l'esercizio dei servizi oggetto della presente procedura, da svolgersi a cura dell'aggiudicatario, rimane in capo al medesimo l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi.

8. DURATA

L'affidamento in gestione dei servizi ai sensi dell'art. 45 bis del codice della navigazione avrà durata triennale, commisurata al valore della concessione dei servizi, nonché alla complessità organizzativa, per il periodo compreso dalla data di affidamento sino al 30/9/2027, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 7, comma 1, (Condizioni) e 38, comma 5, (Risoluzione del contratto) del Capitolato speciale, a cui si fa rinvio.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante, previa verifica dei requisiti sull'aggiudicatario, può procedere all'esecuzione anticipata del contratto, come previsto dall'art. 6 (Durata) del Capitolato speciale. Pertanto, l'aggiudicatario dovrà avviare il servizio, su richiesta della Stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice.

9. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziate designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti

o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 (tre) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9.1 LIMITAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE AD UN NUMERO MASSIMO DI LOTTI (ART. 58, COMMA 4, DEL CODICE)

Come indicato nella determina a contrarre n. 90 del 13.02.2025, è posto **vincolo di aggiudicazione di un solo lotto funzionale** al medesimo concorrente ai sensi dell'art. 58, comma 4, del Codice, e nei confronti di più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, per le seguenti motivazioni:

- 1) per consentire la massima partecipazione possibile alla gara delle imprese minime, piccole e medie che costituiscono il tessuto economico-commerciale del territorio;
- 2) in considerazione delle pregresse esperienze di affidamento della gestione delle concessioni di servizi comunali, nelle quali si è rilevata una maggiore efficienza e tempestività, nel rispetto delle obbligazioni contrattuali pattuite con l'ente concedente, da parte degli operatori economici che hanno dovuto far fronte, dal punto di vista dell'esposizione economico-finanziaria, alla gestione di un solo esercizio balneare;
- 3) per disincentivare l'accaparramento di commesse pubbliche e la contemporanea assunzione, da parte di una medesima organizzazione aziendale, di una pluralità di prestazioni in diversi ambiti del territorio, con conseguente sovraccarico di impegno organizzativo ed economico in fase esecutiva, con pregiudizio della qualità dei servizi forniti all'utenza, come sperimentato in precedenti affidamenti di questa Amministrazione, e al fine quindi di garantire una più efficace, proficua e curata conduzione dei servizi offerti.

Il criterio di selezione del lotto da aggiudicare al concorrente che risulti primo in graduatoria per un numero eccedente il limite sopra fissato, è **il maggior valore economico del lotto funzionale**, corrispondente al valore del lotto stimato nel piano economico finanziario posto in gara, tra i lotti funzionali per i quali il concorrente risulti primo classificato.

La graduatoria del valore dei lotti agli effetti di cui sopra è la seguente:

- 1) Lotto 1 – Bagni Adelasia;
- 2) Lotto 2 – Bagni Cadorna;
- 3) Lotto 3 – Bagni Ponente dotato di chiosco-bar.

Il suddetto limite di aggiudicazione dei lotti non opera nel caso l'aggiudicatario di un lotto funzionale risulti aggiudicatario di uno o più altri lotti funzionali per i quali eventualmente non sia stata presentata alcuna altra offerta e, pertanto, risulti essere l'unico partecipante alla gara, come precisato nella determina a contrarre sopra citata.

10. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario devono possedere i requisiti generali di cui agli art.li 94 e 95 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente punto 10 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente punto 10 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self Cleaning (Art. 96, comma 6 e 7, del Codice)

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli art.li 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. Self Cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE le cause ostative e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Non può avvalersi del Self-Cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

11. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

11.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione attiva nel Registro delle Imprese** della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente **per attività pertinente** anche se non coincidente con l'oggetto della

10

Comune di Alassio - Stazione Appaltante Qualificata -Ufficio Gare, Appalti e Contratti

Sede: Piazza della Libertà n. 3 - 17021 Alassio (SV)

Tel. 0182/602211 - 284- Mail: gare@comune.alassio.sv.it- Pec: comune.alassio@legalmail.it

presente concessione.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Si precisa che:

a.1) per **attività pertinente** deve intendersi quell'attività che consenta l'espletamento dei servizi oggetto della presente procedura di gara, a titolo esemplificativo: *gestione stabilimenti balneari e/o spiagge libere attrezzate; gestione strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, strutture ricettive all'aperto; gestione locazioni turistiche; gestione imprese turistiche; gestione attività di guide turistiche; gestione di attività di ristorazione, di somministrazione di alimenti e bevande; gestione esercizi commerciali di vendita di articoli sportivi, gestione di impianti e servizi sportivi; gestione servizi di salvataggio;*

a.2) la Stazione appaltante valuta, insindacabilmente, la pertinenza dell'attività ai servizi oggetto della presente concessione facendo riferimento all'**attività principale/prevalente o secondaria, effettivamente esercitata**, dall'operatore economico, così come documentata dalla relativa certificazione camerale, in adesione all'orientamento della giurisprudenza amministrativa prevalente secondo cui è *da ritenersi soddisfatto il requisito della pertinenza all'oggetto contrattuale se tra le attività dell'impresa risultanti dall'iscrizione figura un'attività "pertinente" con l'oggetto dell'appalto, sia essa prevalente o secondaria, in concreto espletata* (cfr. CdS n. 3962/2024; CdS - Sez. V - n. 657/2023; CdS - Sez. V - n. 529/2023; CdS - Sez. V - n. 4474/2022; TAR Lazio Sez. V - n. 20366/2024).

N.B.: Saranno, pertanto, **esclusi** dalla gara gli operatori economici che non soddisfano il requisito della pertinenza dell'attività ai servizi oggetto della presente concessione quando, tra le attività principali/prevalenti o secondarie ed **effettivamente esercitate (non inattive)** risultanti dall'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., non figura un'attività pertinente, rientrante tra quelle individuate al sopra citato punto a.1).

b) (*in caso di Cooperativa o Consorzio fra Cooperative di nazionalità italiana*), **iscrizione all'apposito Albo regionale delle Coop. Sociali, sezione B o C di cui alla Legge 381/1991.**

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

11.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

Non si richiedono, come indicato nella determina a contrarre, requisiti di capacità economica e finanziaria né di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) e comma 11 del Codice al fine di agevolare la possibilità di partecipazione alle minime, medie e piccole imprese.

12. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i

raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 11.1 lett. a) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle cooperative di cui al punto 11.1 lett. b) deve essere posseduto dall'operatore tenuto a tale iscrizione.

13. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CORSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- c) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 11.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- d) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle cooperative di cui al punto 11.1 lett. b) deve essere posseduto dall'operatore tenuto a tale iscrizione.

14. AVVALIMENTO

Laddove possibile e per quanto compatibile, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta (c.d. avvalimento premiale), le parti devono stipulare due distinti contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti di partecipazione e l'altro per il prestito dei requisiti premiali. Tale ultimo contratto è presentato nell'offerta tecnica.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è

necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al punto 11.1.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) dichiarare di impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione (o nell'offerta tecnica, nel caso di avvalimento premiale) il **contratto di avvalimento**, che deve essere **nativo digitale** e **firmato digitalmente dalle parti**, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

15. SUBAPPALTO

Come indicato dall'art. 31 (Divieto di subappalto, divieto di cessione a terzi e ulteriori divieti) del Capitolato speciale, a cui si rinvia, l'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto della presente concessione.

Essendo il rapporto contrattuale tra il Comune ed il gestore regolato dalle norme speciali in materia di demanio marittimo e precisamente dall'art. 45 bis del Codice della navigazione, il subappalto è vietato: non è ammesso l'affidamento a terzi, anche parziale, della gestione, pena la risoluzione immediata dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Al concessionario gestore è consentita l'acquisizione da operatori economici terzi, anche tramite il subappalto, solo dei seguenti **servizi accessori**:

- a) servizio di pulizia;
- b) servizio di vigilanza notturna sullo stabilimento balneare;
- c) SOLO nel caso del "Lotto 1 – Bagni Adelasia" del servizio di messa in sicurezza, pulizia, vigilanza

diurna e notturna del tratto di spiaggia libera adiacente lato ponente.

Il concorrente che, eventualmente, intenda subappaltare, uno o tutti, i servizi accessori sopra descritti deve indicare, in sede di partecipazione alla procedura di gara, (nel DGUE – parte II sezione D) di volersi avvalere del subappalto, specificando quale dei servizi accessori tra quelli sopra indicati intende subappaltare.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1 al Codice.

Pertanto, gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione (ad integrazione della sezione D del DGUE) una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

16. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al precedente punto 7, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli operatori economici si assumono ai sensi dell'art. 102 Codice i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 7, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

A tal fine gli O.E. indicano nella domanda di partecipazione (**Allegato A**) le modalità con le quali intendono adempiere agli impegni di cui sopra utilizzando il modello

17. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 1% del valore complessivo della concessione relativamente al singolo lotto funzionale e quindi contabilizzata nei seguenti rispettivi importi riferiti a ciascun lotto funzionale a cui si intende partecipare:

N.B.: in caso di partecipazione a più lotti sono presentate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

LOTTO FUNZIONALE	IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA
Lotto 1 Bagni Adelasia	€ 8.816,85
Lotto 2 Bagni Cadorna	€ 8.355,90
Lotto 3 Bagni Ponente	€ 7.078,05

dotato di chiosco bar	
-----------------------	--

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 bis, del Codice alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il servizio di Tesoreria del Comune - Banca Popolare di Sondrio di Alassio IBAN: IT 30 E 05696 49240 000010000X79. Il bonifico deve specificare che trattasi di deposito cauzionale relativo alla procedura di gara in oggetto con indicazione del relativo CIG e del lotto o lotti a cui il concorrente partecipa.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere nativa digitale e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

18. SOPRALLUOGO

Come indicato nella determina a contrarre, ai fini della partecipazione alla presente gara il sopralluogo non è obbligatorio, è tuttavia facoltà dei concorrenti effettuarlo autonomamente oppure previo appuntamento da concordare con il RUP (luca.corciulo@comune.lassio.sv.it – Tel. 0182/602264).

19. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata sul sito <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il contributo è dovuto **per ciascun lotto per il quale si presenta offerta** secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

LOTTO	CIG	IMPORTO CONTRIBUTO ANAC
Lotto 1 Bagni Adelasia	B5A3079780	€ 90,00
Lotto 2 Bagni Cadorna	B5A307A853	€ 90,00
Lotto 3 Bagni Ponente dotato di chiosco bar	B5A307B926	€ 77,00

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

20. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica comunale "Appalti & Contratti *e-procurement*". Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Le offerte dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre le ore 12:00 del

giorno 17 marzo 2025

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma telematica comunale.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma telematica comunale di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del portale telematico comunale si applica quanto previsto nel disciplinare di gara al punto 1.

Regole per la presentazione dell'offerta.

Per le istruzioni relative all'invio della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica ed economica si rinvia al documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, reperibile al seguente link:

https://gare.comunealassio.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf.

Le "BUSTE" virtuali sono composte da:

- 1) Documentazione amministrativa**
- 2) Offerta tecnica**
- 3) Offerta economica**

I soggetti che intendono partecipare alla gara utilizzano i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante sul portale telematico.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La documentazione amministrativa dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nel portale telematico offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione;
- **con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.**

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima, o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità con cui procedere per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine.

La rettifica non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

21. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso

- istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione ed ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti può essere oggetto di soccorso istruttorio e sanabile mediante documentazione aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
 - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nella sezione del portale telematico.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

22. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sul portale telematico comunale la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura (**Mod. Allegato A**)
- 2) D.G.U.E.
- 3) dichiarazioni ex art. 94, 95, 96 e 98 del D.Lgs. 36/2023 (**Mod. Allegato B**)
- 4) dichiarazione del/i titolare/i effettivo/i (**Mod. Allegato C**)
- 5) eventuali procure
- 6) garanzia provvisoria
- 7) eventuale: documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo punto 23 (**Mod. Allegato D**);
- 8) eventuale: documentazione per i soggetti associati di cui al successivo punto 24;
- 9) eventuale: altra documentazione amministrativa ritenuta utile ai fini della gara.

22.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (MOD. ALL. A), EVENTUALE PROCURA, DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI EX ART. 94, 95 e 98 DEL D.LGS. 36/2023 (MOD. ALL. B) E DICHIARAZIONI DEL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I (MOD. ALL.C)

La domanda di partecipazione è redatta secondo il **modello Allegato A**).

Il concorrente indica nella domanda per quale lotto concorre.

IL CONCORRENTE DICHIARA NEL MODELLO ALLEGATO A):

- per quale lotto funzionale presenta la domanda di partecipazione e l'offerta tecnica ed economica;
- la forma in cui partecipa alla procedura di gara in oggetto. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale,

- codice fiscale, partita IVA e sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 - di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
 - di non trovarsi nella causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del Codice;
 - i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice;
 - il proprio domicilio digitale;
 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 - di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del contratto;
 - di essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui al punto 11.1 del presente disciplinare di gara e, pertanto, di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per l'attività pertinente con quella oggetto della presente concessione, a pena di esclusione;
 - di non aver conferito o di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
 - di essere iscritto o di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White list) istituito presso la Prefettura della Provincia... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White list) istituito presso la Prefettura della Provincia...;
 - il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nella concessione con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del D.L. 76/2020;
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
 - di aver effettuato o di non aver effettuato autonomamente il sopralluogo;
 - di impegnarsi ad avviare il servizio, su richiesta della Stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice;
 - di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata;
 - di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione;

- di essere in regola con gli adempimenti contributivi, fiscali ed assicurativi;
- di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e con le norme generali sull'igiene del lavoro; di aver adempiuto al proprio interno tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza;
- di essere tenuto o di non essere tenuto al rispetto della Legge 68/1999;
- di impegnarsi nel caso di eventuale aggiudicazione ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto e a presentare la garanzia definitiva e la polizza fideiussoria di cui al Capitolato speciale;
- di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1, comma 65, della Legge 23.12.2005 n. 266, relativo alla gara in oggetto;
- di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo;
- di aver presentato la garanzia provvisoria nella forma di cauzione o fideiussione;
- eventuale partecipazione in avvalimento anche al fine di migliorare l'offerta;
- eventuale soglia di affidamento delle prestazioni che intende subappaltare alle piccole e medie imprese se diversa dalla soglia del 20% di cui all'art. 119, comma 2, del Codice, previa motivazione;
- di impegnarsi i sensi dell'art. 102 del Codice garantire: a) la stabilità occupazionale del personale impiegato; b) l'applicazione del C.C.N.L. indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara oppure di altro C.C.N.L. che garantisca le stesse tutele, normative ed economiche, per i propri dipendenti e degli eventuali lavoratori delle imprese che operino subappalto; c) le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, indicando le modalità secondo cui intende adempiere a detti impegni;
- di impegnarsi nell'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura di gara, al rispetto dei C.A.M. di cui ai D.M. 12/08/2024, D.M. 7/02/2023, D.M. 29/01/2021 n. 51 e D.M. 10/03/2020;
- eventuale ammissione al concordato preventivo;
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'art. 36, commi 1 e 2, del Codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile, in modalità digitale mediante acquisizione diretta dalla piattaforma telematica "Appalti e Contratti" della Stazione appaltante;
- di autorizzare e di consentire l'accesso agli atti completi, non sussistendo nell'ambito dell'offerta tecnica segreti tecnici e commerciali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice;
- di autorizzare e di consentire l'accesso agli atti ad eccezione delle parti indicate nell'offerta tecnica, sussistendo nell'ambito della stessa segreti tecnici e commerciali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e reperibile sul sito internet del Comune di Alassio e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità;
- di prendere atto che il mancato rispetto del protocollo di legalità sopra citato costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto, così come disposto dall'art. 83 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, introdotto dall'art. 3 del D.L 76/2020 convertito, con modificazioni, in Legge 11.09.2020 n. 120;
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione alcuna, eventuali chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibile sulla piattaforma telematica;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita iva, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- esprime il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale (F.V.O.E.), nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice, nonché per le altre finalità ivi previste;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'**art. 13 del Regolamento UE 2016/679** che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 42.

IL CONCORRENTE PRESENTA INOLTRE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI (MOD. ALL. B) IN MERITO ALLA:

- 1) **insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice** sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del predetto art. 94;
- 2) **insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice** sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice;
- 3) **insussistenza delle altre cause di esclusione** sono rese in relazione all'operatore economico.

CON RIFERIMENTO ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 95 DEL CODICE, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice, commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di **self-cleaning** adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

N.B.: Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La **domanda** e le **relative dichiarazioni sono sottoscritte** ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
- Nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni

responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/72, allegato B e al D.Lgs. n. 117/17, art. 82.

IL CONCORRENTE DICHIARA IL TITOLARE EFFETTIVO NEL MODELLO ALLEGATO C):

- a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) del/i titolare/i effettivo/i;
- b) l'insussistenza delle ipotesi di conflitto di interessi come definite dalla normativa vigente;
- c) l'impegno a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante l'insorgere di qualsiasi situazione di conflitto di interessi durante la procedura di gara o nella fase esecutiva del contratto.

22.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019 N. 14

Il concorrente dichiara, nel modello A), ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

22.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.)

Il concorrente deve presentare il D.G.U.E. che va redatto sia nel modello PDF messo a disposizione dalla Stazione appaltante nella busta telematica amministrativa nonché, sempre attraverso la piattaforma telematica, nel modello M-DGUE del file XML eDGUE-IT response. Per le istruzioni relative alla compilazione e gestione attraverso la piattaforma telematica M-DGUE del file eDGUE-IT response da parte degli operatori economici, si rinvia al documento "Guida alla integrazione M-DGUE: compilazione del DGUE response dell'O.E.", reperibile al seguente link:

https://gare.comunealassio.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?csrf=5IWLZGS77EV7YJOIYG8LXH6YIL706877

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente presenta, inoltre, il D.G.U.E. per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti previsti del presente disciplinare e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il D.G.U.E. deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

23. (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, **allega**:

- 1) il D.G.U.E., sottoscritto digitalmente dalla impresa ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 104, comma 4, del Codice; (**Mod. Allegato D**), sottoscritto digitalmente dalla ausiliaria;
- 3) il contratto di avvalimento, in originale o in copia autentica, nativo digitale e firmato digitalmente dalla impresa ausiliata e dalla impresa ausiliaria;
- 4) dichiarazioni integrative come indicato nel modello allegato B), sottoscritte digitalmente dalla impresa ausiliaria.

N.B.: Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che **non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale**.

24. (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

A) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

B) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

C) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

D) Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

E) Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

F) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

25. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce, **per ogni singolo lotto a cui intende partecipare**, la documentazione relativa all'offerta tecnica sul portale telematico comunale secondo le modalità indicate nel documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", **a pena di inammissibilità** dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste ai precedenti punti del presente disciplinare di gara e deve contenere, **a pena di esclusione**, la relazione tecnica dei servizi. **La relazione, in formato PDF, contiene un progetto organizzativo-gestionale che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati al successivo punto 28 del presente disciplinare di gara**, ogni elemento in modo completo ed analitico, senza richiami a elementi non riscontrabili nella documentazione presentata che non saranno comunque valutati. Il progetto presentato dovrà essere rispettoso delle prescrizioni del Capitolato speciale e quindi immediatamente applicabile e realizzabile.

Al fine di agevolare l'esame dell'offerta tecnica, si invitano i concorrenti a strutturare la propria relazione tecnica seguendo l'ordine dei criteri di valutazione indicati al successivo punto 28 del presente disciplinare.

La predetta relazione tecnica dovrà essere composta da un massimo di **20 pagine (40 facciate)** redatta in fogli di formato A4 con carattere di scrittura non inferiore a 12.

Non sono da computarsi nel conteggio delle facciate: la copertina, l'indice ed eventuali allegati. Sono

ammessi esclusivamente gli eventuali allegati richiesti a comprova dell'offerta come indicato nella tabella dei criteri di valutazione dell'offerta stessa.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un C.C.N.L. diverso da quello indicato al punto 7 del presente disciplinare di gara inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele (Mod. ALL. E) e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

(Eventuale) Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta: l'operatore economico inserisce il relativo contratto di avvalimento nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico, inoltre, allega all'offerta tecnica, per le finalità di cui al punto 40 "Accesso agli atti" del presente disciplinare di gara:

- una dichiarazione firmata digitalmente contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, motivando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- una copia firmata digitalmente della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle sole parti ritenute costituenti **segreti tecnici e commerciali**, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

(Avvertenza): qualora la dichiarazione di cui sopra non fosse presentata o, qualora presentata, si riferisse all'intera offerta tecnica senza adeguata e compiuta motivazione, l'offerta tecnica potrà essere oggetto di integrale ostensione a discrezione della Stazione appaltante senza che la stessa debba inoltrare alcuna ulteriore comunicazione.

26. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce, per ogni singolo lotto a cui intende partecipare, nella sezione relativa all'offerta economica della piattaforma telematica, a pena di esclusione, la seguente documentazione economica:

- 1) **OFFERTA ECONOMICA**, utilizzando i modelli "Offerta Economica" di cui agli allegati F), G) e H) al presente disciplinare di gara, firmata digitalmente secondo le modalità indicate al precedente punto 22.1, che deve indicare, **a pena di esclusione**:
 - a) **rialzo percentuale offerto** sull'importo a base di gara indicato, per ogni singolo lotto, al punto 7 del presente disciplinare di gara e all'art. 13 del Capitolato speciale, espresso in cifre ed in lettere, al netto degli oneri della sicurezza e IVA. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere del ribasso percentuale applicato dal concorrente, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere;
 - b) **i costi aziendali** relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice;
 - c) **costi della manodopera** impiegata nell'esecuzione della concessione ex art. 108,

27

Comune di Alassio - Stazione Appaltante Qualificata -Ufficio Gare, Appalti e Contratti

Sede: Piazza della Libertà n. 3 - 17021 Alassio (SV)

Tel. 0182/602211 - 284- Mail: gare@comune.alassio.sv.it- Pec: comune.alassio@legalmail.it

comma 9, del Codice.

N.B.: Sono ammissibili SOLO offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

L'operatore economico che eventualmente abbia indicato un importo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante, deve allegare all'offerta economica un documento che riporti le opportune giustificazioni a corredo della scelta adottata, illustrando le modalità con le quali è stato calcolato il costo medio della manodopera, onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del Codice. In particolare, la Stazione appaltante deve verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13, del Codice. **Si evidenzia** che i sopra citati giustificativi, se non già inseriti in sede di gara, verranno comunque richiesti all'aggiudicatario.

2) Il **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO** che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 (Piano economico finanziario) del Capitolato speciale, deve essere determinato autonomamente sulla base della propria organizzazione aziendale, volto a dimostrare la concreta capacità dei concorrenti di eseguire correttamente le prestazioni per l'intero arco temporale dell'affidamento, attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo contrattuale, formulato sulle peculiari caratteristiche e dimensioni della struttura organizzativa dell'impresa.

N.B.: nel PEF l'operatore economico dovrà indicare i costi di manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il piano economico finanziario non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice e, non dà luogo ad attribuzione di punteggio, ma costituisce condizione di ammissibilità della proposta, in quanto detto PEF è lo strumento mediante il quale si attua la concreta distribuzione del rischio tra le parti del rapporto e rappresenta il documento attraverso cui la Commissione giudicatrice verifica la serietà e l'attendibilità della proposta di gestione. Una proposta di gestione priva di piano economico finanziario, o il cui piano appaia palesemente incompleto o inattendibile, verrà esclusa dalla gara, come meglio specificato dal sopra citato art. 9 del Capitolato speciale.

27. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 108 e 185 del Codice, sulla base dei criteri indicati al successivo punto 28.

La valutazione dell'offerta tecnica ed economica è effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023, in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	max 60
Offerta economica	max 40
TOTALE	100

Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti.

28. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (MAX 60 PUNTI)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

Criterio A)	Proposta progettuale qualitativamente più interessante per le caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali del progetto: le proposte dovranno essere delineate in dettaglio e non come mere dichiarazioni di intenti	Punti Max 40
Sub-criteri		
1)	<p>Pregio tecnico del progetto organizzativo - gestionale nel suo complesso e qualità dei servizi offerti all'utenza: dovrà essere illustrata la programmazione dei servizi offerti, le soluzioni logistiche, gestionali e di filiera di approvvigionamento che l'operatore economico intende adottare nell'esecuzione del contratto, con il miglior inserimento nel contesto urbano e con la più efficace ricaduta sulla resa dei servizi.</p> <p>Costituirà oggetto di valutazione l'aderenza delle strategie operative alle caratteristiche morfologiche del territorio, alla specifica ubicazione dello stabilimento balneare ed alle necessità dell'utenza.</p>	punti 15
2)	<p>Pregio estetico del progetto in relazione al suo inserimento nel paesaggio: dovranno essere descritti, anche tramite rappresentazione fotografica (<i>rendering</i>), l'allestimento dello stabilimento balneare e, nel caso dei bagni Ponente, del chiosco-bar annesso e le caratteristiche estetiche, cromatiche, funzionali delle attrezzature impiegate nell'offerta dei servizi: sarà valutato l'investimento in attrezzature nuove, confortevoli e igienizzabili (sdraio, lettini ed ombrelloni, ecc.).</p>	punti 10
3)	<p>Organico che si intende impiegare nella gestione dello stabilimento balneare e nell'esecuzione dei servizi offerti e relativo piano occupazionale: numero di addetti, qualifica funzionale e formazione professionale.</p>	punti 10
4)	<p>Dimostrazione del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM): requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente per le varie fasi del processo di acquisto, volti alla razionalizzazione dei consumi e degli acquisti, per l'individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita contrattuale, tenuto conto della disponibilità di mercato, con conseguente impiego di soluzioni ecologiche innovative finalizzate alla sostenibilità ambientale dell'impianto balneare e dei servizi offerti, con particolare riguardo al risparmio energetico, idrico, alla pulizia degli arenili ed alla riduzione dei rifiuti.</p> <p>Sono indicati a riferimento i seguenti decreti ministeriali: D.M. 12/8/2024 - Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAM EPC). D.M. 7/2/2023 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento</p>	punti 5

	del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni. D.M. 29/1/2021, n. 51 - Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti. D.M. 10 marzo 2020, n. 65 - Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari: con esclusivo riguardo al lotto 3 – Bagni Ponente dotato di chiosco-bar.	
Criterio B)	Iniziative rivolte all'utenza e all'inclusione sociale	Punti Max 10
Sub-criteri		
1)	Fornitura e assistenza all'utilizzo di sedia job o simili attrezzature per garantire la fruibilità della struttura e l'accesso al mare anche a beneficio degli utenti con disabilità.	punti 7
2)	Presenza nell'organico dello stabilimento balneare di personale formato e autorizzato all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), in dotazione obbligatoria allo stabilimento balneare, con certificato di utilizzo rilasciato da ente competente in materia (titoli appartenenti e/o riferiti al gestore dello stabilimento balneare o a personale preposto/incaricato assegnato allo stabilimento balneare). Il requisito deve essere soddisfatto al momento della partecipazione alla gara e non posticipato all'eventuale aggiudicazione dell'affidamento. Le certificazioni devono essere possedute da soggetto effettivamente addetto alla gestione dello stabilimento balneare e il cui ruolo assicuri una costante presenza presso lo stabilimento balneare.	punti 3
Criterio C)	Estensione periodo di apertura per elioterapia e fornitura dei relativi servizi: sarà valutata la più ampia e adeguata offerta di destagionalizzazione a favore dei flussi turistici del territorio alassino	Punti Max 10
Sub-criteri	(Tenuto conto della scadenza dell'affidamento al 30/9/2027)	
1)	Apertura annuale dello stabilimento balneare (minimo 10 mesi l'anno): poiché in questo caso i periodi di apertura oltre quelli obbligatori rimangono a scelta del gestore, il sub-criterio C)1) non esclude i sub-criteri C)2) e C)3).	punti 5
2)	Elioterapia 1° aprile - 30 aprile/ 1° ottobre - 31 ottobre.	punti 3
3)	Apertura stagionale dello stabilimento balneare dal 1° maggio al 31 maggio e dal 16 settembre al 30 settembre.	punti 2

29. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica di ciascun concorrente ammesso sarà specificatamente valutata secondo i singoli elementi ed i rispettivi punteggi sopra indicati, che saranno determinati applicando il metodo **aggregativo-compensatore**, attraverso la seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} * P_x$$

Dove:

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*;

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*;

P_x = punteggio criterio X;

$x = 1,2,\dots,n$ [indicare il valore di n. ovvero il numero dei criteri di valutazione];

I coefficienti C_{xi} , per quanto attiene agli elementi di natura qualitativa, saranno determinati mediante il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

I punteggi previsti per i criteri e sub-criteri di cui alla valutazione dell'offerta tecnica, saranno attribuiti sulla base dei criteri di giudizio, come di seguito indicato, cui corrisponderanno i coefficienti relativi al giudizio, come da tabella di seguito riportata:

Valore	Coefficiente	Criteri di giudizio
OTTIMO	1,00	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo, qualificante ed esaustivo rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato e dal Disciplinare.
BUONO	0,80	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato e dal Disciplinare.
SUFFICIENTE	0,60	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato e dal Disciplinare.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto parzialmente adeguato rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato e dal Disciplinare.
INSUFFICIENTE	0,20	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco pertinente e di scarsa rilevanza rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato e dal Disciplinare.
NON VALUTABILE	0,00	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto del tutto non trattato o non significativo rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato e dal Disciplinare.

Riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri e sub-criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

30. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICA (MAX PUNTI 40)

Il canone offerto in sede di gara dovrà essere maggiore dell'importo a base di gara indicato, per ogni singolo lotto, al punto 7 del presente disciplinare di gara e all'art. 13 del Capitolato speciale, oltre IVA ai sensi di legge.

All'offerta dell'operatore economico che avrà proposto il canone di concessione maggiore sarà attribuito il punteggio massimo di 40 punti e le offerte degli altri operatori economici saranno valutate applicando la seguente formula:

$$PE = \frac{P}{P_{max}} \times 40$$

dove:

- PE = punteggio attribuito
 - P = prezzo offerto dal concorrente in esame
 - P max = prezzo più alto tra quelli offerti in gara
- Il simbolo x corrisponde alla operazione di moltiplicazione.

Alle offerte di valore pari a quello del canone a base di gara è attribuito punteggio zero.

Non sono ammesse offerte in ribasso.

Le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in diminuzione rispetto all'importo a base di gara, saranno escluse.

La stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

31. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio di ciascuna offerta è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti per ciascun criterio.

Il punteggio riparametrato relativo all'offerta tecnica sarà sommato al punteggio relativo all'offerta economica al fine dell'individuazione della migliore offerta, così determinato:

$$PTOT = PT + PE$$

dove:

- a) PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta Tecnica;
- b) PE = somma dei punti attribuiti all'Offerta Economica.

32. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Alassio nella sezione "Amministrazione trasparente" attraverso il collegamento al portale telematico.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche, anche “da remoto”, che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale. Il RUP si avvale, su richiesta, dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

33. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La **prima seduta telematica** ha luogo il **giorno 18.03.2025 alle ore 08:30**.

Il portale telematico consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

Gli operatori economici partecipanti interessati potranno seguire “da remoto” le sedute telematiche pubbliche sul portale alla sezione “fasi di gara” accedendo alla “busta “A” telematica amministrativa” e successivamente alla “busta “B” telematica economica”, utilizzando il tasto “aggiorna” per visualizzare le informazioni in tempo reale.

La suddetta seduta telematica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti in modalità telematica attraverso la funzionalità “Comunicazioni” del portale telematico e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità di cui sopra.

Il portale telematico garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

34. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta telematica il Seggio di gara, presieduto dal RUP e coadiuvato dall’Ufficio Gare, Appalti e Contratti della Stazione appaltante del Comune di Alassio - in presenza o connessi da remoto - accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema.

Il RUP procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Si precisa che le pubblicazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del Codice verranno effettuate sulla piattaforma telematica <https://gare.comunealassio.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

35. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche, relativamente a ciascun singolo

lotto funzionale, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto funzionale, all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede quindi all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. La Commissione giudicatrice procede alla **riparametrazione** dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 28.

Al termine delle operazioni di cui sopra, il portale telematico consente la prosecuzione della procedura di gara ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 185, comma 5, del Codice, verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico finanziario. Quindi, la Commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 (due) giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata mediante il portale telematico. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio mediante il portale telematico.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica, ove prevista.

36. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispettivi punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi della Commissione giudicatrice se necessario, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso inutilmente tale termine, la stazione appaltante valuterà in ogni caso la congruità dell'offerta sulla base degli elementi in proprio possesso.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

In base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, il RUP esclude le offerte che risultino, nel complesso, inaffidabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

37. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Aggiudicazione

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'art. 110 del Codice, in conformità all'Allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso C.C.N.L. diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante, ove prevista;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal precedente punto 16 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e dichiarati nell'offerta economica, ove prevista.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, l'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace, salvo quanto previsto dal comma 3 bis dell'art. 99 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, se prevista.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

N.B.: LIMITAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE AD UN NUMERO MASSIMO DI LOTTI (ART. 58, COMMA 4, DEL CODICE)

Come indicato al precedente punto 9.1, come da determina a contrarre n. 90 del 13.02.2025, è posto **vincolo di aggiudicazione di un solo lotto funzionale** al medesimo concorrente ai sensi dell'art. 58, comma 4, del Codice, e nei confronti di più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile.

Il criterio di selezione del lotto da aggiudicare al concorrente che risulti primo in graduatoria per un numero eccedente il limite sopra fissato, è **il maggior valore economico del lotto funzionale**, corrispondente al valore del lotto stimato nel piano economico finanziario posto in gara, tra i lotti funzionali per i quali il concorrente risulti primo classificato.

La graduatoria del valore dei lotti agli effetti di cui sopra è la seguente:

- 4) Lotto 1 – Bagni Adelasia;
- 5) Lotto 2 – Bagni Cadorna;
- 6) Lotto 3 – Bagni Ponente dotato di chiosco-bar.

Il suddetto limite di aggiudicazione dei lotti non opera nel caso l'aggiudicatario di un lotto funzionale risulti aggiudicatario di uno o più altri lotti funzionali per i quali eventualmente non sia stata presentata alcuna altra offerta e, pertanto, risulti essere l'unico partecipante alla gara, come precisato nella determina a contrarre sopra citata.

Stipula del contratto

La stipulazione del contratto di concessione avviene entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, come stabilito dall'art. 55, comma 2, del Codice. Infatti, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del Codice, il termine dilatorio di 32 giorni di cui al predetto comma 3 del medesimo art. 18, non si applica nei casi di contratti di importo inferiore alle soglie europee.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario, se richiesta, è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la:

- 1) **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 del Codice, richiamato dall'art. 39 (Garanzia definitiva) del Capitolato speciale. Ai sensi dell'art. 53, comma 4 bis, del Codice alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117 comma 2 del Codice. Si precisa che la predetta garanzia deve essere conforme agli schemi tipo contenuti nel D.M. 193 del 16.09.2022 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 291 del 14.12.2022. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di reintegrare la garanzia per gli importi di cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l'esecuzione del contratto. In caso di RTP la garanzia definitiva è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti mandatarî;
- 2) **polizza fideiussoria**, a garanzia del pagamento del corrispettivo annuo relativo al primo anno di gestione, secondo le modalità e termini di cui all'art. 15 (Garanzia del corrispettivo in favore dell'ente concedente) del Capitolato speciale, a cui si fa rinvio;
- 3) **polizza assicurativa**, a copertura dei rischi derivanti dall'espletamento della gestione oggetto della presente concessione di servizi, con il massimale minimo di €5.000.000,00 per ogni sinistro, di cui all'art. 29 (Assicurazione) del Capitolato speciale, a cui si fa rinvio.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice. L'aggiudicatario è impegnato a dar seguito alla richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice,

confermando per iscritto l'efficacia della copertura.

Se del caso, l'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante, in base alle disposizioni di cui all'art. 18 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, ivi comprese le imposte di registro e di bollo (salvo esenzioni), relative alla stipula del contratto.

Qualora nel termine assegnato, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà:

- alla revoca dell'aggiudicazione;
- a nuova aggiudicazione all'operatore economico immediatamente successivo in graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare la documentazione precedentemente indicata.

In caso di interpello, ex art. 124, comma 1, del Codice, a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva:

- la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante;
- di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

38. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla

verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

39. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Alassio e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

40. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nel portale telematico comunale "Appalti e Contratti", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione, possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

In caso di richieste di oscuramento per segreti tecnici o commerciali, la Stazione appaltante seguirà la procedura di cui all'art. 36 del Codice e precisamente, nella comunicazione digitale dell'aggiudicazione, verrà dato atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte tecniche indicate dai concorrenti ai sensi del sopra citato art. 35 del Codice.

Ai sensi del sopra citato art. 35 del Codice l'accesso agli atti è differito:

- nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà del caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

41. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Liguria.

42. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, si precisa che:

Titolari del trattamento sono il Comune di Alassio ed il relativo dato di contatto è: Pec comune.alassio@legalmail.it Tel. 0182 6021;

- a) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) per il Comune di Alassio è l' Avv. Nadia Corà ed il relativo dato di contatto è: email: consulenza@entionline.it - tel. 0376/803074;
- b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Alassio implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di concessione e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
Dott.ssa Roberta Ramoino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.